


Il mancato avvio della mediazione determina l'improcedibilità della domanda  
Tribunale Roma, sez. Ostia, ordinanza 26.03.2012 

Nel caso di controversia rientrante tra le materie assoggettate alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, ove il Giudice abbia inviato le parti al procedimento di mediazione, il mancato avvio della stessa entro l'udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invitato le parti ad adire un organismo, determina l'improcedibilità della domanda (il caso di specie riguardava una procedura di sfratto per morosità; a seguito della opposizione del convenuto il Giudice ha disposto il mutamento del rito ed emesso ordinanza con cui ha inviato le parti alla mediazione ex art. 5 co. 1 dlgs. 28/2010; rilevato il mancato avvio della mediazione, neppure da parte ricorrente, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda).

([AltaMediazione.it](http://AltaMediazione.it) - 18 aprile 2012)

## **TRIBUNALE DI ROMA**

### **SEZIONE OSTIA**

**Ordinanza 26 marzo 2012**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

### **OSSERVA**

la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all'udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l'art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che *l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale;*

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

### **P.Q.M.**

**DA' ATTO** della mancata attivazione dell'esperimento di mediazione da parte della A;

**DICHIARA** improcedibile la domanda della A

**CONDANNA** la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui € 150,00 per spese oltre IVA e CAP

*Ostia lì 26.3.2012*

*Il Giudice*

*dott. cons. Massimo Moriconi*